

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N.	422	24/01/2021
UOR	CC	R/D
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

Ai Procuratori aggiunti

Ai colleghi e al personale dell'Ufficio

Al RID

Al Magrif

Alla Dirigente amministrativa, per l'inoltro al personale

Ai Dirigenti le Sezioni di polizia giudiziaria

e, per conoscenza,

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Al Presidente della Camera penale di Bologna

Oggetto: Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 [Decreto ministeriale 13 gennaio 2021].
Precisazioni.

Facendo seguito alla nota data 26 gennaio 2021 [prot. 366 del 26 gennaio 2021], si vogliono fare alcune precisazioni, utili per l'utenza.

L'inequivocabile disposto normativo, del quale si vuole dare attuazione, si esprime nel senso della esclusività dell'utilizzo del PDP [Portale Deposito Atti Penali] per l'inoltro di specifici atti quali il deposito ex articolo 415 bis del codice di procedura penale, l'opposizione all'archiviazione, la nomina o la revoca del mandato difensivo, la presentazione di denunce e querele da parte del difensore.

Peraltro, per consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa, questo Ufficio si è determinato in passato e conferma questa determinazione, di consentire il deposito a mezzo PEC, allorquando tale deposito avvenga l'ultimo giorno utile, ma previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP.

Questa regola è stata affermata in passato e ribadita per il deposito ex 415 bis del codice di procedura penale, ma può essere estesa anche alla opposizione all'archiviazione. Ovviamente questa regola non può valere per la nomina e la revoca del difensore, non essendoci termini di scadenza. Questa regola non può valere, altrettanto ovviamente, per la presentazione delle denunce e delle querele da parte del difensore.

Per queste ultime, peraltro, l'utilizzo esclusivo del PDP, così come affermato nei provvedimenti normativi, non esclude - e lo si ritiene preferibile anche per ragioni organizzative - la presentazione presso le sezioni di polizia giudiziaria e in generale presso gli Uffici della polizia giudiziaria, oltre che negli altri modi consentiti dalla legge che non prevedano un accesso nell'Ufficio della Procura della Repubblica.

Tali metodiche, infatti, risultano consentite, perché non derogate dalla disciplina introdotta dal Decreto ministeriale, la quale disciplina va intesa solo nel senso di razionalizzare le modalità di trasmissione diretta all'Ufficio di Procura evitando il contatto tra l'utente e il personale giudiziario.

Grazie per l'attenzione.

Bologna 27 gennaio 2021.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

